

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5184 del 28/09/2017
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29-nonies - Azienda Agricola Pian delle Vigne di Caselli Stefano & C., allevamento sito in Località Bucchio, Podere Maraccio ζ Comune di Santa Sofia ζ modifica non sostanziale di AIA relativa all'autorizzazione allo scarico dei servizi igienici.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5385 del 28/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29-nonies - Azienda Agricola Pian delle Vigne di Caselli Stefano & C., allevamento sito in Località Bucchio, Podere Maraccio – Comune di Santa Sofia – modifica non sostanziale di AIA relativa all'autorizzazione allo scarico di servizi igienici.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR 13 del 2015. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Determina Regionale n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 609 del 07/12/2010, (prot. n. 116452/2010) è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Azienda Agricola Pian delle Vigne di Caselli Stefano & C. con sede legale in Comune di Sarsina, Via Papa Giovanni XXIII n. 29 Ranchio, per la gestione dell'allevamento avicolo di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Santa Sofia, Località Bucchio, Podere Maraccio;

Vista la richiesta dell'Azienda Agricola Pian delle Vigne di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 04/07/2017, PGFC/10136, relativa all'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue provenienti dai servizi igienici presenti nell'allevamento sito in Comune di Santa Sofia, Località Bucchio, Podere Maraccio;

Dato atto che l'iter istruttorio sull'istanza sopra citata è stato il seguente:

- in data 04/07/2017 questa SAC, con nota prot. n. PGFC/2017/10071, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che tale modifica di AIA ricade nella fattispecie di modifica non sostanziale per la quale è necessario l'aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'A.I.A.";
- in data 04/07/2017, con lettera PGFC 10072/17, è stato chiesto il rapporto istruttorio al CTR Agrozootecnica di Arpae il quale, in data 02/08/2017, con lettera PGFC11643/17, ha avanzato una richiesta di integrazioni e nella medesima data questa SAC ha provveduto ad inoltrare all'Azienda Agricola Pian delle Vigne tale richiesta con lettera PGFC 11681/17;
- in data 09/08/2017 l'Azienda Agricola Pian delle Vigne ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta che è stata inoltrata agli Enti interessati con lettera PGFC 12203/17 in data 10/08/2017;

- in data 29/08/2017, con lettera PGFC 12770/17, sono pervenute a questa SAC delle integrazioni volontarie da parte dell'Azienda Agricola Pian delle Vigne e le stesse, nella medesima data, sono state trasmesse agli Enti interessati;

Dato atto che entro il termine stabilito dalla comunicazione del 04/07/2017, PGFC/2017/10071, non sono pervenute da parte degli Enti interessati osservazioni sulla documentazione integrativa suddetta;

Visto il Rapporto Tecnico relativo allo scarico dei servizi igienici trasmesso dall'Unità Agricoltura e Zootecnia di Arpae con lettera PGCF/2017/13795 del 18/09/2017;

Dato atto che in tale Rapporto Tecnico è stato specificato che in merito alla richiesta dell'Azienda Agricola Pian delle Vigne di effettuare lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs. 152/06 "parte terza" e della Deliberazione Giunta regionale n.1053/03, non sono stati rilevati elementi ostativi purché tale scarico venga effettuato secondo le prescrizioni impartite;

Precisato che la modifica di AIA che trattasi verrà recepita all'interno dell'Allegato 1 dell'A.I.A. n. 609 del 07/12/2010 (prot. n. 116452/2010), con particolare riferimento al Paragrafo E.10 "Scarichi Idrici"

Visto il Rapporto di Visita ispettiva programmata effettuata in data 16 Marzo e 6 Aprile 2017 dai tecnici ambientali di Arpae presso l'allevamento sito in Comune di Santa Sofia, Località Bucchio, Podere Maraccio (acquisto in data 04/05/2017 al protocollo generale di Arape con numero PGFC n.6793/2017);

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dall'Azienda Agricola Pian delle Vigne rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di A.I.A. n.609/2010 dell'Azienda Agricola Pian delle Vigne, allevamento sito in Comune di Santa Sofia, Località Bucchio, Podere Maraccio;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

- 1) di **approvare** la richiesta di modifica non sostanziale di AIA n.609/2010 (prot. n. 116452/2010) presentata dall'Azienda Agricola Pian delle Vigne di Caselli Stefano & C., relativa all'autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue provenienti dai servizi igienici presenti nell'allevamento sito in Comune di Santa Sofia, Località Bucchio, Podere Maraccio;
- 2) di **autorizzare** lo scarico dei servizi igienici al servizio dell'allevamento sito in Comune di Santa Sofia, Località Bucchio, Podere Maraccio secondo le prescrizioni di cui al successivo

punto 3.1 e quindi di ricomprendere tale autorizzazione all'interno dell'A.I.A. n.609/2010, prot. n. 116452/2010;

- 3) di **aggiornare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 609/2010 del 07/12/2010, (prot. gen. n.116452/2010), rilasciata all'Azienda Agricola Pian delle Vigne di Caselli Stefano & C. con sede legale in Comune di Sarsina, Via Papa Giovanni XXIII n. 29 Ranchio, per la gestione dell'allevamento avicolo di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Santa Sofia, Località Bucchio, Podere Maraccio, come di seguito precisato:

3.1 viene sostituito integralmente il paragrafo E.10 "Scarichi Idrici" di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n.609/2010, prot. n. 116452/2010, con i contenuti di seguito riportati:

“”

Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale rientra nella tipologia di cui al D.Lgs. 152/06 "parte terza" e della Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03.

La fossa Imhoff è di volume proporzionato alla capacità abitativa del fabbricato ai sensi della Normativa vigente, con un volume minimo del comparto di sedimentazione pari a litri 40-50 per abitante equivalente e un volume minimo del comparto di digestione pari a litri 180-200 per abitante equivalente.

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Località Maraccio - Santa Sofia
Destinazione dell'insediamento:	Servizi Igienici annessi a capannone avicolo
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti):	3
Classificazione dello scarico:	Acque reflue domestiche assimilate
Recettore dello scarico:	Fosso poderale
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Imhoff da 3 abitanti equivalenti Filtro batterico anaerobico da mc 2.60 (h1.1)

Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico.

I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.

La fossa Imhoff ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e

comporterà il riesame dell'autorizzazione.

All'atto della domanda di rinnovo dell'A.I.A. dovrà essere allegata la documentazione relativa alle manutenzioni eseguite ai sistemi di trattamento dei reflui.

“”

3.2 visto il Rapporto di Visita ispettiva del 04/05/2017 in premessa citato, viene integrato il paragrafo 2.a “Controllo Fasi critiche, manutenzioni, depositi” di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n.609/2010 (prot. n. 116452/2010) con i contenuti di seguito riportati:

“”

Dovrà essere eseguita l'analisi della lettiera almeno una volta all'anno, con prelievo nei periodi in cui si sono rilevati più bassi tenori di sostanza secca, eseguendo i prelievi secondo le metodiche di campionamento e conservazione del campione nonché i metodi di analisi descritti all'indirizzo:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/agrozootecnica/lg27_campioni_affluenti_allevamento.pdf.

“”

- 4) di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dall'Azienda Agricola Pian delle Vigne di Caselli Stefano & C. ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 5) di **precisare** che il presente atto va ad integrare la Delibera di G.P. n. 609/2010 (prot. gen. prot. n. 116452/2010 del 07/12/2010) che rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
- 6) di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'A.I.A. di cui alla Delibera di G.P. n.609/2010 (prot. gen. prot. n. 116452/2010 del 07/12/2010), ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 7) di **stabilire** che rimangono valide le prescrizioni di cui alla Delibera di G.P. n.609 del 07/12/2010 prot. gen. n.116452/2010, per quanto non espressamente modificato dal presente atto ;
- 8) di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di A.I.A. n. 609/2010 dell'Azienda Agricola Pian delle Vigne di Caselli Stefano & C., allevamento sito in Comune di Santa Sofia, Località Bucchio, Podere Maraccio;
- 9) di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 10) di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al Comune di Santa Sofia affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo all'Azienda Agricola Pian delle Vigne di Caselli Stefano & C.;
- 11) di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al CTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Santa Sofia, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché all'Azienda Agricola Pian delle Vigne di Caselli Stefano & C. .

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

Arch. Roberto Cimatti

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.